

## **BStGer BE.2005.4.A vom 12. November 2007**

Bundesstrafgericht, 2007-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BE.2005.4.A](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2005.4.A)

FR: TPF BE.2005.4.A du 12 novembre 2007

IT: TPF BE.2005.4.A del 12 novembre 2007

### **Regeste**

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nell'ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l'ammissibilità di principio di quest'ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l'oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell'incarto da quelli per i quali l'opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

#### **E. 2**

Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all'attività tipica dell'avvocato ai sensi dell'art. 321 CP. L'attività tipica dell'avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, *Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP*, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L'avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l'amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, *Basler Kommentar*, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, Kurzkomentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell'assumere un mandato d'incasso (DTF 120 Ib 112) o nell'amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III

- 5 -

105) non costituiscono attività tipiche dell'avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

#### **E. 3**

L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 2 del presente

dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

### **E. 3.1**

Gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti propri degli indagati sono i seguenti: S337, S352, S329, S396 (parziale), S317 (parziale), S319, S384, S368, S373 (parziale), S406, S407, S327, S28 (parziale), S21 (parziale), S308, S312 (parziale), S19 (parziale), S417 (parziale).

L'AFC dichiara che la documentazione bancaria relativa ai conti ordinari è necessaria per verificare la corretta registrazione contabile delle operazioni su di essi avvenute. Gli indagati, dal canto loro, hanno prodotto dei listati, da non mettere a disposizione dell'autorità fiscale, contenenti i nomi dei clienti, a loro dire, coperti dal segreto professionale dell'avvocato. Tali listati sarebbero stati redatti partendo dalle fatture emesse dallo studio legale. Suddivise per anno (1993-2002), esse contemplano le seguenti informazioni: data d'emissione delle fatture, debitore, nome dell'incarto, importo, data e luogo di pagamento, esborsi riferiti alle fatture nonché una breve descrizione della prestazione alla quale la fattura di riferisce. Essi postulano l'anonimizzazione dei nomi dei clienti riportati nei listati, presenti nella documentazione relativa ai conti propri dello studio legale.

I listati inoltrati dagli indagati riassumono in definitiva il contenuto delle fatture emesse dallo studio legale. La breve descrizione della prestazione fornita, oltre ad essere estremamente succinta (ad es. "consulenza contrattuale", prestazione notarile, donazione", "consulenza contratto di locazione", "contenzioso penale", "contenzioso matrimoniale", ecc.), è difficilmente verificabile, se non mettendo in relazione ogni prestazione con un mandato determinato, tipico della professione dell'avvocato. Posto che la Corte dei reclami penali non dispone degli incarti relativi ad ogni fattura emessa dallo studio legale nei confronti dei suoi clienti protetti dal segreto professionale (questi non fanno infatti parte della documentazione sequestrata), è d'uopo rilevare che la verifica dell'effettiva esistenza di un segreto da proteggere nonché la susseguente anonimizzazione di migliaia di nomi di clienti sono misure troppo dispendiose e assolutamente sproporzionate in relazione alla presunta utilità della documentazione in questione ai fini dell'indagine. Dopo aver ponderato gli interessi in gioco, la Corte decide, in ossequio al principio della proporzionalità, di versare agli atti unicamente gli estratti bancari trimestrali o semestrali che riassumono tutte le operazioni avvenute sui conti in esame, procedendo all'anonimizzazione – senza tuttavia verificare l'effettiva esistenza di un segreto professionale da proteggere – dei nomi ivi contenuti con l'ausilio dei listati inoltrati dagli indagati. I documenti

- 7 -

restanti, unitamente agli atti concernenti il periodo anteriore al 1993, vengono restituiti agli indagati.

### **E. 3.2**

Gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti clienti sono i seguenti: S336, S19 (parziale), S14, S331, S330, S335, S396 (parziale), S400, S388, S373 (parziale), S404, S362, S354, S355, S323, S326, S324, S389, S28 (parziale), S26, S415, S416, S314, S313, S312 (parziale), S363.

L'AFC sostiene che la documentazione relativa a tali conti è utile e necessaria per verificare l'esistenza di operazioni bancarie effettuate per conto del titolare dello studio

legale. Gli indagati, dal canto loro, hanno chiesto una proroga del termine per poter esaminare e rintracciare, se del caso, le operazioni summenzionate. Non dovessero essere riscontrate operazioni di questo tipo, gli incarti in esame sarebbero da restituire ai loro proprietari. Il segreto professionale sarebbe in ogni caso da tutelare. A tale scopo, gli indagati determinerebbero le operazioni avvenute sui conti clienti da proteggere.

La soluzione preconizzata dagli indagati è irrealizzabile in tempi ragionevoli. Dar seguito a tale richiesta significherebbe concedere loro un termine forzatamente lungo per identificare, tra le migliaia di operazioni, quelle che dovrebbero, secondo loro, essere anonimizzate. Inoltre, come già accennato in precedenza, l'anonimizzazione dei nomi di clienti che potrebbero legittimamente prevalersi del segreto professionale dell'avvocato, necessitando migliaia di ore di lavoro, risulta essere una misura troppo dispendiosa e decisamente sproporzionata. L'argomentazione avanzata dall'AFC è convincente. L'esame, a caso, di singoli incarti ha permesso di evidenziare la natura sospetta di alcune operazioni avvenute sui conti clienti. In questo contesto risulta tuttavia impossibile determinare se i conti clienti sono stati utilizzati per celare operazioni effettuate per proprio conto o meno senza disporre dei giustificativi relativi alle operazioni in questione con i nomi delle persone ivi contenuti. La documentazione relativa a tali conti, fatti salvi gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993, i quali devono essere restituiti agli indagati, dovrà dunque essere versata agli atti in versione non anonimizzata. Ciononostante, deve essere posto il divieto all'AFC di utilizzare o trasmettere a terzi, per altre procedure, documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati in assenza di nuove decisioni da parte di questa Corte. Si rammenta, peraltro, che i funzionari dell'amministrazione federale sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio (art. 320 CP).

- 8 -

### **E. 3.3**

Si rileva, infine, che l'incarto S344, dal titolo "E.", contiene documentazione bancaria relativa ad un conto personale di A. presso la banca in questione. Tale documentazione concerne operazioni immobiliari senza alcun rapporto con attività specifiche d'avvocato, ragione per cui essa deve essere versata agli atti.

- 9 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S337, S352, S329, S396 (parziale), S317 (parziale), S319, S384, S368, S373 (parziale), S406, S407, S327, S28 (parziale), S21 (parziale), S308, S312 (parziale), S19 (parziale), S417 (parziale).

2. I seguenti incarti, unitamente agli estratti bancari riassuntivi relativi agli incarti di cui al punto 1 del dispositivo, devono essere versati agli atti, ai sensi dei considerandi: S336, S19 (parziale), S14, S331, S330, S335, S396 (parziale), S400, S388, S373 (parziale), S404, S362, S354, S355, S323, S326, S324, S389, S28 (parziale), S26, S415, S416, S314, S313, S312 (parziale), S363, S344.

### **E. 4**

Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 14 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

- 10 -

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.